

COMUNE DI MILANO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA RATIFICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 14.3.2003 N. 2, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE, DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE, DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.L. 13.5.1991 N. 152, CONVERTITO IN LEGGE 12.7.1991 N. 203, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NELL'AREA COMPRESA TRA IL QUARTIERE PONTE LAMBRO, LA TANGENZIALE EST E LE VIE CAMALDOLI E MARIGNANO.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visti l'art. 34 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, l'art. 6 della Legge Regionale 14.3.2003 n. 2, l'art. 8 della Legge 15.2.1980 n. 25, nonché l'art. 4, comma 4, della Legge Regionale 12.3.2005 n. 12

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.2007 è stato ratificato l'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Milano, ALER, con l'adesione della SARMAR S.p.A.;

che l'Accordo di Programma disciplina la realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale, di cui all'art. 18 della Legge 12.7.1991 n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, nell'area compresa tra il Quartiere Ponte Lambro, la Tangenziale Est e le vie Camaldoli e Marignano;

che l'Accordo di Programma comporta variazione allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 15.2.1980 n. 25;

che, relativamente alla proposta di Variante al P.R.G. per la conformità urbanistica dell'area sopra indicata alle previsioni del Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 della L. 203/1991, è stato svolto il procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione degli effetti della proposta di Variante al P.R.G. vigente sull'ambiente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 12/2005;

che, in esito ai risultati del procedimento di VAS, con determinazione dirigenziale del 5.12.2007 n. 169/2007, il Comune di Milano ha determinato di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica la Variante urbanistica in oggetto.

La copia conforme della deliberazione consiliare di ratifica dell'Accordo di Programma in oggetto, unitamente agli atti ed agli elaborati progettuali che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è depositata a far tempo dal

28 FEB. 2008 presso il **Settore Pianificazione Urbanistica Generale - 9°**

piano – nel Palazzo Comunale, Via Pirelli n. 39 e rimarrà in visione al pubblico per il periodo previsto dalla legge.

Milano, ... **18 FEB. 2008**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Arch. Giovanni Oggioni

